



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI ha pronunciato all'udienza del 16/06/2011 la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia di primo grado iscritta al N. 2008/897 RGL, promossa con ricorso

da

**SAVINO MARCHESE**, con il patrocinio dell'avv. RUGEN MARCO AMEDEO, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO, 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. RUGEN MARCO AMEDEO

RICORRENTE

contro

**ALLSYSTEM SPA**, con il patrocinio dell'avv. DE AMBROGIO ANDREA elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. DE AMBROGIO ANDREA

CONVENUTA

**IN FATTO**

Con ricorso depositato il 4.2.2008 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l'ALLSYSTEM SPA per chiedere al giudice di accertare il diritto alle differenze retributive e agli importi risarcitori meglio indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento complessivo di € 22.648,07.

A sostegno di quanto rivendicato il ricorrente ha assunto di aver lavorato per la Cittadini dell'Ordine S.p.A. a partire dal 7.8.1989, con contratto di lavoro subordinato e mansioni di Guardia Particolare Giurata, e, dall'1.1.2006, in seguito a trasferimento d'azienda, per la convenuta Allsystem S.p.A.



Afferma di aver svolto numerose ore di straordinario, superando in diverse occasioni il limite annuo previsto dall'art. 75 CCNL, senza che queste venissero correttamente retribuite. Lamenta inoltre la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, l'errata retribuzione delle prestazioni lavorative svolte nelle giornate di festività lavorate, e ulteriori differenze retributive, nella misura meglio indicata in ricorso.

Regolarmente costituitasi la convenuta ha chiesto di respingere le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, contestando i conteggi proposti in ricorso.

## IN DIRITTO

Le domande del ricorrente risultano fondate e pertanto il ricorso deve essere accolto.

Dalle testimonianze sono risultati provati i fatti dedotti.

In particolare i testi hanno confermato che il ricorrente, in diverse occasioni, ha effettuato tre turni consecutivi e non ha fruito del riposo giornaliero e settimanale.

A riguardo, il teste Cannone, confermando che anche a lui veniva richiesto di *prolungare il turno fino a 12 ore*, dichiara di aver lavorato con il ricorrente nei turni diurni: *aveva il turno dalle 7.30 alle 19.30. Spesso quando tornavo lo trovavo che aveva fatto anche la notte[.] ha fatto anche tre turni consecutivi. Questo accadeva principalmente durante il fine settimana.*

Tali circostanze sono state confermate dai testi Troisi - *è capitato che facesse anche tre turni consecutivi [..] mi risulta che abbia saltato i turni di riposo* – e Di Gregorio - *mi risulta che il ricorrente abbia fatto anche tre turni successivi, perché chi doveva dare il cambio di notte non c'era, questo è accaduto certamente una decina di volte o anche di più.*

I testi confermano inoltre che nella società era abituale il mancato rispetto dei riposi; Cannone dichiara che *il riposo settimanale non cadeva sempre nello stesso giorno, capitava a tutti di saltarlo*, mentre Di Gregorio aggiunge che *era la regola saltare i turni di riposo e si facevano anche trenta giorni di presenza in un mese.*

Infine, sia il teste Cannone, sia Di Gregorio, hanno confermato che gli spostamenti sulla sede di Trezzano sul Naviglio, nonostante le previsioni, non venivano rimborsati: *era pattuito con la società che gli spostamenti fuori Milano dovevano essere rimborsati ma questo non è avvenuto* (Cannone) - *Il viaggio a Trezzano non veniva rimborsato* (Di Gregorio).

Per la definizione del *quantum* dovuto dal datore di lavoro, all'esito della CTU, il Giudice non ritiene di accogliere la censura di parte ricorrente relativa al calcolo del rimborso chilometrico; anche a voler concedere che tale conteggio dovrebbe essere rapportato a 20 chilometri



giornalieri, non è provato in causa il numero di giorni lavorati e dunque non è possibile l'accoglimento della domanda sul punto.

Con riferimento alle altre somme dovute appaiono condivisibili i criteri adottati dal CTU e descritti nell'elaborato, cui si rinvia integralmente, essendo fondati sulla documentazione prodotta.

Ne deriva che la convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma di € 15.289,22, oltre € 47,81 per incidenza sul TFR, nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU come liquidate da dispositivo, sono poste a carico del convenuto secondo i principi della soccombenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a pagare al ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, la somma di € 15.289,22, oltre € 47,81 per incidenza sul TFR.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500 che distrae a favore del legale antistatario e di CTU che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e cassa previdenza.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

si riserva giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 19.5.2011

Il Giudice del Lavoro

Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI

